

REFERENDUM COSTITUZIONALE



INFORMAZIONI UTILI PER L'ELETTORE

CHE COS'È IL REFERENDUM COSTITUZIONALE? - Il referendum costituzionale è disciplinato dall'art. 138 della Costituzione. Si ricorre a questo tipo di referendum per deliberare la modifica parziale o totale della Costituzione Italiana quando, dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale non venga raggiunta la maggioranza assoluta, lo richiedano un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. In questo tipo di referendum non è previsto un quorum (numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido). La legge viene promulgata, se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.

COSA SI VOTA - Si vota per approvare il seguente quesito referendario: 'Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?'

CHI PUÒ VOTARE - Possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il 18mo anno di età alla data di domenica 4 dicembre 2016. Grazie alle modifiche introdotte con legge 6 maggio 2015, n. 52 alla legge sul voto all'estero (L. 459/2001), anche gli italiani temporaneamente all'estero potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari.

Per essere ammessi al voto è indispensabile per l'elettore, presentarsi al seggio con:

» **la tessera elettorale**



la **tessera elettorale personale** è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto. È gratuita e permanente. È valida fino all'esaurimento dei 18 spazi disponibili e deve essere usata in occasione di ogni elezione o referendum.

» **un documento di riconoscimento** è un documento di riconoscimento: la carta d'identità o altro documento di identificazione (purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente) rilasciato da un'amministrazione dello Stato (esempio: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare, tessere di riconoscimento). Questi documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore. In mancanza di documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso:

- uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità.
- altro elettore del Comune, noto al seggio (con documento valido), che ne attesti l'identità.



OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, uno scrutatore timbra la tessera elettorale e trascrive il numero della tessera elettorale nell'apposito registro; quindi consegna all'elettore, insieme con una matita copiativa, la scheda per la votazione. L'elettore deve esprimere il voto nella apposita cabina. Espresso il proprio voto e piegata la scheda nella cabina, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, l'elettore la restituisce al Presidente. Il Presidente constata la piegatura della scheda e, se questa non è stata piegata, invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare in cabina; verifica l'autenticità della scheda esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista sezionale. Con la scheda l'elettore deve restituire la matita, altrimenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 309,00 (Art. 99 del D.P.R. 570 del 1960). Le schede mancanti del bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare (Art. 49 del D.P.R. n. 570 del 1960). Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto (Art. 50 del D.P.R. n. 570 del 1960). Gli elettori che indugino artificiosamente nella votazione o che non rispondano all'invito di restituire la scheda, possono essere allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, ed essere riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (Art. 46 del D.P.R. n. 570 del 1960).

ESPRESSIONE DEL VOTO – NULLITA' DEL VOTO



Ricevuta la scheda, l'elettore deve recarsi in cabina dove procede ad esprimere il voto apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda (segno sul "SI") se favorevole al quesito proposto, ovvero apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda (segno sul "NO") se contrario al quesito proposto.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- che non siano quelle prescritte dalla legge;
- che non portino il bollo della sezione o la firma di uno scrutatore;
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (Art. 69 del D.P.R. n. 570 del 1960).

ORARIO DELLA VOTAZIONE



La votazione ha inizio la mattina di **domenica 4 dicembre 2016**, subito dopo il compimento delle operazioni preliminari alle **ore 7** antimeridiane e si protrarrà fino alle **ore 23** dello stesso giorno; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare. Possono essere ammessi nella sala della votazione solamente gli elettori che esibiscono la tessera elettorale di iscrizione nella lista sezionale o altro documento che dia loro diritto di votare nella sezione (Art. 1 del D.P.R. n. 299 del 2000). E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere (Art. 38 del D.P.R. n. 570 del 1960).